



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 257 del 18 APR. 2019

OGGETTO CONVENZIONE ATTIVA CON FISIOMEDICA SANTANNA S.R.L. PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE SPECIALISTICHE IN FISIATRIA ED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO MARKETING E L.P.

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 12/04/19 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Michele Granetto

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."


gli introiti di € 40.000,00, previsti nella presente proposta, rientrano nel Bilancio Preventivo d'Esercizio anno 2019 al Conto Economico n. 410.010.00037 "ALPA consulenze da privati".

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 257 del 18 APR. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Richiamati

- l'art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992, il comma 1 lett c). dell'art.55 del CCNL 8.06.200 area dirigenza medica stabiliscono che l'esercizio dell'attività libero-professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda pubblica del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse, purché siano garantiti i principi di rotazione e della fungibilità;
- il comma 9 dell'art. 58 del C.C.N.L. del 08.06.2000 della Dirigenza medica e veterinaria prevede che il regolamento sull'attività LP della ASST Pini-CTO disciplini l'attività in parola;
- il vigente Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale, che definisce, tra l'altro, le modalità di esercizio della medesima attività e gli schemi di riparto dei proventi;

rilevato che con deliberazione n. 120 del 21.02.2018 questa Azienda ha approvato la stipula di una convenzione con Fisiomedica Santanna S.r.l. per l'effettuazione di consulenze specialistiche in Fisiatria con scadenza il 31.12.2018;

preso atto che Fisiomedica Santanna S.r.l., con sede legale in Piazza Principessa Clotilde, 6 – Milano, ha chiesto, con nota mail in atti, la disponibilità di questa Azienda al rinnovo sino al 31.12.2019 della convenzione in atto per attività di consulenza specialistica in Fisiatria, estendendo contestualmente la collaborazione anche a prestazioni ambulatoriali di Ortopedia e Traumatologia in favore dei propri assistiti;

rilevato che attualmente gli spazi dedicati all'attività libero-professionale ambulatoriale intramuraria presso la sede di P.zza Cardinal Ferrari non sono sufficienti a rispondere a pieno alle esigenze dei medici ortopedici che svolgono attività presso il PO Pini, e che pertanto questa Azienda ha la possibilità di offrire le proprie prestazioni ambulatoriali verso terzi a pagamento senza ridurre l'offerta erogata;

vista la dichiarazione in atti, con la quale Fisiomedica Santanna S.r.l. attesta di essere una struttura privata non accreditata con il SSR, di essere in possesso dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività sanitaria e di non porsi in concorrenza con questa Azienda;

my

u



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 257 del 18 APR. 2019

preso atto che il Direttore della UO Medicina Fisica e Riabilitazione, del Direttore della UO Ortopedia Traumatologia per le Patologie della Colonna Vertebrale del PO Pini e che il Direttore della UO Ortopedia Pediatrica del PO Pini, con nota depositata agli atti, hanno espresso parere favorevole alla proposta di convenzione dichiarando altresì che le prestazioni saranno rese al di fuori del normale orario di servizio, da dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo senza precludere il soddisfacimento, in via prioritaria, delle esigenze di servizio istituzionale e senza comportare alcun tipo di aggravio per le liste di attesa, per i volumi prestazionali e per l'effettuazione di turni e reperibilità, nel rispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro e di riposo, e infine, nel rispetto del principio della rotazione tra i medici delle rispettive UUOO;

visto il testo di convenzione allegato alla presente proposta, che prevede tra l'altro, il pagamento della quota pattuita a seguito di certificazione resa da Fisiomedica Santanna S.r.l. delle attività svolte e della emissione di regolare fattura da parte di questa Azienda;

acquisito con nota in atti il parere favorevole alla stipula della convenzione da parte del Direttore Sanitario;

considerato che l'introito annuo complessivo derivante dal presente provvedimento è stimato in € 40.000,00 (euro quarantamila/00) e che i proventi saranno riconosciuti al personale medico autorizzato che ha svolto le consulenze, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, così come stabilito nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale;

ritenuto pertanto

- di poter accogliere la predetta richiesta in quanto l'erogazione delle consulenze mediche in argomento garantisce comunque il soddisfacimento prioritario delle esigenze del S.S.R., con riserva espressa di riesaminare le determinazioni assunte alla luce dell'eventuale sopravvenuta normativa in materia, nonché delle emanande linee guida regionali in ordine all'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario previste dal comma 8 bis dell'art. 18 della LR 33/2009, così come peraltro indicato nella DGR XI/1046 del 17.12.2018 (Regole del SSR 2019);
- di approvare, la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi - ai sensi dell'art. 55, comma 1 lett. e) del CCNL 8 giugno 2000 area della dirigenza medica, - nel testo depositato agli atti, convenendo altresì di regolare i pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1° gennaio 2019, assegnando la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto alla Direzione Medica di Presidio del PO Pini;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la stipula di una convenzione attiva con Fisiomedica Santanna S.r.l. con scadenza al 31.12.2019, convenendo altresì di



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 257 del 18 APR. 2019

- regolare eventuali pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1° gennaio 2019, per l'effettuazione di attività di consulenze specialistiche in Fisiatria ed Ortopedia e Traumatologia effettuate dal personale dirigente medico afferente alla UO Medicina fisica e Riabilitazione ed alla UO Ortopedia Traumatologia per le Patologie della Colonna Vertebrale con rapporto di lavoro esclusivo, alle condizioni e secondo le modalità indicate nell'atto convenzionale;
- 2- di stabilire che le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio mediante accessi presso la struttura convenzionata, compatibilmente con le esigenze delle UUOO coinvolte e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;
 - 3- di approvare il testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che è idoneo a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata;
 - 4- di assegnare la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto alla DMP del PO Pini;
 - 5- di contabilizzare l'introito derivante dal presente provvedimento, pari a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) sul Bilancio Preventivo Economico per gli anni di competenza sul conto n. 410.010.00037 "ALPA consulenze da privati" e di stabilire che lo stesso verrà ripartito al personale medico autorizzato che ha svolto le consulenze, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, così come stabilito nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale
 - 6- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
 - 7- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE,
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott. ssa Paola M. S. Pirella)

Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott. Michele Granetto

(atti n. 2019 / 12.1.3 / 5.1)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **257** del **18 APR. 2019**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal **23 APR. 2019** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. _____ pagine e n. _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Giachello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

www.albopretorio@it 220419

mf

u

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE
SPECIALISTICHE IN FISIATRIA ED ORTOPIEDIA E
TRAUMATOLOGIA**

TRA

Fisiomedica Santanna S.r.l. (di seguito denominato "Centro medico"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 09557260966, con sede legale in Milano, Piazza Principessa Clotilde n. 6 in persona del Legale Rappresentante sig.ra De Maio Stefania, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Principessa Clotilde n. 6;

E

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima.

PREMESSO CHE

- Il Centro Medico attesta e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che:
 - la suddetta struttura non è accreditata con il Servizio Socio-Sanitario Regionale;
 - la struttura dispone autonomamente di tutti i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale e nazionale;
 - la richiesta di prestazioni di consulenza fisiatrica ed ortopedica/traumatologica all'ASST Gaetano Pini/CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività sociosanitarie erogate presso le strutture del Centro Medico;
 - le prestazioni richieste all'ASST Gaetano Pini/CTO rispettano le prescrizioni di cui all'art. 15, comma 9, l.r. 33/2009, come modificata dalla l.r. 23/2015;

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Oggetto

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico della UOC Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Azienda e della UOC Ortopedia Traumatologia per le Patologie della Colonna Vertebrale del PO Pini, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica in regime ambulatoriale di cui all'oggetto nelle specialità di Fisiatria ed Ortopedia e Traumatologia a favore del Centro Medico.

ART. 2 Compensi e accessi

Le prestazioni specialistiche verranno espletate dai Dirigenti Medici dell'ASST Gaetano Pini-CTO, il cui nominativo sarà comunicato dall'Ufficio Marketing e Libera Professione unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UO. L'attività sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio compatibilmente con le esigenze organizzative dell'UO di appartenenza e comunque non in conflitto con l'attività istituzionale. Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante 20 accessi mensili della durata di due ore circa su chiamata del Centro Medico medesimo.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo il Centro Medico si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso come di seguito descritto:

PRESTAZIONE	COMPENSO ASST	QUOTA FATTURATA AL PAZIENTE
Prima visita ortopedica	€ 119,00	€ 170,00
Visita ortopedica di controllo	€ 84,00	€ 120,00
Prima visita fisiatrica	€ 70,00	€ 100,00
Visita Fisiatrica di controllo	€ 49,00	€ 70,00
Infiltrazione	€ 35,00	€ 50,00*

*costo del farmaco a parte e non incluso nella tariffa

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della convenzione saranno effettuate direttamente dal Centro Medico secondo le modalità previste dal centro medesimo. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

ART.3 Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dal Centro Medico attraverso la predisposizione di un'ideale certificazione contenente le seguenti indicazioni: nominativo del dirigente medico, numero e tipologia di prestazioni effettuate, registro degli accessi, giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni oltre a un elenco dettagliato delle fatture emesse e dei pazienti visitati dal dirigente medico coinvolto al fine di consentire i controlli nel rispetto della normativa vigente in materia di libera professione intramuraria, preferibilmente utilizzando il form predisposto all'uso dall'ASST Pini/CTO.

Tale documentazione sarà inviata mensilmente al Servizio Marketing e LP dell'ASST Pini/CTO: e-mail marketinglp@asst-pini-cto.it per l'emissione della fattura.

ART.4 Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal Centro Medico entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

ART.5 Assicurazione

La ASST Pini/CTO dichiara che le attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di danni verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.

Il Centro Medico garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale, alla strumentazione che mette a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 Tutela della salute del lavoratore

Il Centro Medico dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

ART. 7 – Trattamento dati

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

ART. 8 Durata

La presente convenzione ha validità La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione con scadenza al 31 dicembre 2019, convenendo di regolare i pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1° gennaio 2019. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

ART. 9 Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART.10 Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 Clausola Risolutiva

La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima, nonché delle emanande linee guida regionali in ordine all'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario previste dal comma 8 bis dell'art. 18 della LR 33/2009, così come peraltro indicato nella DGR XI/1046 del 17.12.2018 (Regole del SSR 2019).

Il Centro Medico si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e il Centro Medico non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

L'utilizzo del logo e/o di ogni riferimento dell'ASST Pini/CTO dovrà essere espressamente autorizzato dalla stessa.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione della convenzione nonché l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

ART.14- Requisiti di accreditamento

Le consulenze richieste dal Centro Medico non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che il Centro Medico gestisce. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accreditamento stesso.

ART.15 Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico del Centro Medico. Sono altresì a carico del Centro Medico eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 16 Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.17 Elezione di domicilio

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.

ART.18 - Disposizioni finali

La ASST Pini/CTO e Centro Medico attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e dal Centro Medico in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano li, **18 APR. 2019**

Per Fisiomedica Santanna S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig.ra De Maio Stefania

per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Laurelli